



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

De gli officij diuini, orationi, e della lettione delle Monache.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

stabilisca ancora quanti danari la Nouitia debba dare per li suoi alimenti; eccetto se ella non hauesse dato qualche redditi, ò beni stabili, i quali fossero di tale cauata ogni anno, che a giudicio suo siano sufficienti per tali alimenti.

Tutta la somma poi de danari tassata come di sopra si deponga presso persona fidata e da bene, che piaccia alle Monache, & al loro Superiore, quando la giouane piglia l'habito monacale; accioche all'hora senza alcuno impedimento le Monache se ne possano valere.

Ma dalla Nouitia non si faccia rinuncia alcuna de beni che le appartenganò, se non con licenza del Vescouo, ò del suo Vicario; e questa si faccia frà i due mesi prossimi auanti la professione, si come è stato comandato dal Concilio Tridentino.

E perche le Monache professè velate sono obligate a dire ogni giorno l'vfficio della sua religione, niuna sia ammessa alla professione, la quale non sappia competentemente leggere, e dire l'vfficio: del che douerà fare esperienza, chi ha l'vfficio di esaminarle, il quale le farà leggere alla sua presenza.

Oue è mancata quella buona & antica vsanza di velare le Monache solennemente, se cono il rito vecchio, tornisi ad introdurre, mentre però non si faccia fuori del Monasterio.

E per mano della Scrittora, si conserui la memoria del giorno, e dell'anno, nel quale è stata fatta la professione, in vn libro appartato, con la sottoscrizione di mano di quella che ha fatta la professione, se saprà scriuere, e del Superiore che l'hauerà ammessa.

Nel giorno che la fanciulla fa la professione, ouero che si veste dell'habito monacale, non si facciano conuiti, nè si diano collationi nelle foresterie e case delle Monache, da' loro parenti, ò amici.

Standola varietà delle regole frà se in tutto diuèrse e dissimili, che s'vsano nel vestire le figliuole, e professare le Nouitie, accioche da tutti i Vescouoi della Prouincia in tali fontioni si offerui vno stesso rito; per autorità del presente Concilio Prouinciale sarà da noi dato in luce vno Rituale, la cui forma in

tutto s'haurà da offeruare nel dare l'habito a quelle, & accettare la professione di queste.

De gli officij diuini, orationi, e della letione delle Monache.

Appartenendo grandemete alle Monache, lodare assiduamente Dio Conc. 7.
Creatore, Conseruatore, e Redentore del Mondo, e rendere al medesimo gratie, e supplicarlo di far parte a tutti gli huomini della sua misericordia, affiu che si saluino; perciò le Monache tutte giorno e notte frequentino il Choro, e si trouino presenti a gli officij sacri, per celebrarli distintamente & attentamente, e con la voce, e con l'affetto pio dall'animo; eccettuando quelle solamente, l'escusatione delle quali, per hauer esse giusto impedimento, la Superiore hauerà accettata.

Ciascuna poi vi si ritroui al principio vestita dell'habito conueniente del suo ordine, e stando nel suo proprio luogo, e vi perseveri sin al fine, non se ne partendo prima, che la Superiore, ouero altra in suo luogo non hauerà fatto il segno di poterli partire; eccetto se la medesima per qualche necessità che lo ricerchi, non l'haurà permesso.

I suoni, e canti, i quali non siano honesti e spirituali; i ragionamenti anco, risi, e qualunque altra cosa indegna della casa di Dio, e della sua Diuina Maestà, con la quale parliamo nell'oratione, siano del tutto leuati via.

Qualunque farà qualche cosa còtra questo, sia punita seueramente, secondo la qualità della colpa, all'arbitrio della Superiore.

E perche l'oratione che si fa con la mente, tanto è più eccellente di quella che si esprime solamente con la voce, quanto l'anima è più eccellente del corpo; apporta a i più incredibile consolatione e frutto, e gli arricchisce ogni giorno più di nuoui doni, transformandoli in vn certo modo in Dio; per tanto le Monache, e velate, e conuerse, oltra le hore Canoniche, & altre orationi, le quali debbono dire per obligatione, congregandosi ogni giorno tutte insieme nel Choro,

Choro, se non hanno necessario impedimento, almeno per spatio d'vn hora facciano oratione mentale, cioè mezz' hora dopò il Matutino, e parimente altra mezz' hora dopò Nona, ouero dopò Cōpieta, contemplando con la mente eleuata a Dio, cose pie, e salutari.

E specialmente mediteranno intentalmente la vita, e la dottrina del nostro Signor Giesu Christo, & i suoi santi misterij, cioè la passione, la morte, la Resurrettione, l'Ascensione in Cielo, l'ultimo auuenimento al giudicio, la gloria de' Beati, & i supplici de' dannati, & altre simili cose, le quali appartengono alla gloria di Dio, & alla salute propria, e de' prossimi.

E perche dal santo Concilio Tridentino è proibito, che nel Choro, ouero dentro la clausura del Monasterio non si conserui il Santissimo Corpo di Christo, ma nella Chiesa publica; facciano i Superiori che in ogni luogo si vbidisca a tal Decreto.

Conc. 4.
Part. 3.

Non si terrà il Santissimo Sacramento in altra parte della Chiesa, che nell'Altare maggiore, auanti al quale arderà sempre vna lampada nella Chiesa di dentro, & vn'altra in quella di fuori, quando starà aperta.

Le sacre reliquie, si conseruino in vna picciola finestra fatta secondo la forma da noi prescritta nelle istruzioni Ecclesiastiche; la quale sarà posta nel muro della Chiesa di dentro, ma che non possa aprirsi, saluo che da quella parte, che riguarda la Chiesa di fuori; e questa finestrilla si chiuderà con tre chiau diuerse fra di loro, l'vna delle quali terrà il Vescouo, l'altra il Confessore, la terza la Madre.

Non ardisca Monaca alcuna vestirsi di camiso, ò d'altra veste ordinata per il sacrificio della Messa.

Part. 3.

Le Monache, si come è anco loro proibito da' Canon, non diano benedittione, nè incensatione, nè fra loro, nè in altra maniera.

Conc. 1.

Ne giorni di festa per schifare l'otio, dal quale nascono tutti i mali, consumino le Monache il tempo che auanza loro da gli officij diuini, e consuete orationi, in qualche sacra lettione, la quale le

conduca alla cognitione di Dio, e di se stesse, e mostri loro la via della perfectione, e dell'eterna vita: e ciò facciano, ò separatamente, ò in compagnia, essendo che tal lettione è vn'foaua è fruttifero trattamento dell'anime, che raffrena i vitij, & infiamma alle virtù; & all'incontro la lettione de' libri vani, corrompe le menti.

Ilche accioche non auuenga; il Superiore, ò il Confessore vegga e riconosca tutti i libri del Monasterio, costringendo ciascuna Monaca in virtù d'vbidienza ad esibire i suoi.

Non tengano le Monache presso di se libro di veruna sorte, saluo quelli che il Vescouo ò il loro Superiore haurà approbato in scritto.

Conc. 5.

Del viuere in commune, & del leuar via la proprietá.

F Acciasí ogn'opra che s'introduca compitalmente ne' Monasteri quella esquisita vsanza della vita commune; e che le Monache abbraccino con ogni diligenza la perfetta forma e maniera della vita spirituale.

In tutti i Monasteri, quanto al mangiare, bere, dormire, vestire, & all'altre cose, tutte viuano in commune, come dal sacro Concilio Tridentino è stato ordinato; nè fra esse vi sia alcuna differenza, nè vna sia preposta all'altra, ò posposta, si come ricerca il voto della pouertá; accio che il tuo è mio, & ogni priuato possesso di robba, sia, & in effetto, & in parole del tutto leuato via; e parimente ogni souerchio e vano vsò delle cose; nè sia chi posseda cosa alcuna, ouero che l'vsi come sua propria, ancorche le fosse stata concessa per sua necessitá.

Conc. 1.

Tutte adunque l'entrate del Monasterio, di qualunque sorte si siano; le limosine ancora, & i guadagni de' lauori; di più, i liuelli, legati, e beni mobili, e stabili, i quali saranno loro stati lasciati per testamento, e quelli che haueranno ottenuto per via di donatione, ò per altra qual si voglia causa; da ciascuna Monaca siano posti a commune vtilitá del Monasterio.

Ma